



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 Reg. DEL 09 OTTOBRE 2019

**OGGETTO: CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI
ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "VINCENZO BELLINI" DI
LONGI.**

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno NOVE del mese di OTTOBRE dalle ore 17,30 alle ore 17,40 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco		X
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco	X	
3. CALCO' Davide - Assessore		X
4. FABIO Salvatore - Assessore	X	
5. MICELI Marco - Assessore	X	

- ◆ Presiede il Vicesindaco Dott.ssa.Fiorella Cirrincione.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.
- ◆ Non sono intervenuti il Sindaco Antonino Fabio e l'Assessore Davide Calcò

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 168 del 09 OTTOBRE 2019;
- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA N° 33/2019 Del 09.10.2019	AREA ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO PATRIMONIO		PRESENTATA DAL SINDACO Geom. Antonino Fabio
PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° 168/2019 Del 09.10.2019			Longi_09.10.2019

**OGGETTO: CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI ALL'ASSOCIAZIONE
MUSICALE "VINCENZO BELLINI" DI LONGI.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE**

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, RESI ai sensi dell'articolo
12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: **PARERE
FAVOREVOLE.**

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Gabriella Pidalà**

IL SINDACO

PREMESSO:

Che lo Statuto del Comune di Longi prevede che l'Ente incoraggi ed assista a tutte le iniziative di carattere sociale, culturale ed educativo che si sviluppino nel territorio comunale;

Che sul territorio comunale opera da oltre vent'anni l'Associazione Musicale Vincenzo Bellini unica banda musicale con sede nel Comune di Longi, che svolge un'intensa attività concertistica e una meritoria attività per la diffusione della cultura musicale sottolineata anche dalla presenza della stessa ai momenti più significativi della vita sociale e religiosa di questo Comune, nonché un significativo ruolo sociale e di impulso all'introduzione dei giovani nel mondo della musica;

Che, la predetta associazione coinvolge una molteplicità di cittadini longesi divulgando anche nei giovani la cultura musicale nel rispetto delle tradizioni locali;

Che la stessa partecipa a numerose manifestazioni civili e religiose di grande interesse socio culturale;

Che il Comune di Longi intende confermare, attraverso convenzione apposita, un organico rapporto con la Banda Musicale Vincenzo Bellini, che non persegue scopo di lucro;

Che il Comune di Longi è proprietario dell'immobile sito in Via Vittorio Emanuele foglio 6 part.502;

Vista l'istanza presentata dall'Associazione Musicale Vincenzo Bellini di Longi, del 21.05.2019 acquisita agli atti di questo Ente in data 23.05.2019 al n. 3306 del protocollo generale, con la quale veniva richiesta la concessione ad uso gratuito o in convenzione, di un'aula della scuola elementare sita in Via Vittorio Emanuele, al fine di poter espletare delle attività di propedeutica musicale e didattico-formativa per i giovani Longesi;

VISTI:

- **lo Statuto Comunale**, approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 24/09/2004, il quale conformità al Titolo VI, art. 79, il Comune valorizza le autonome forme associative, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero;
A tal fine, sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni, erogando forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale ed organizzativa;
- **il vigente Regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'articolo 13 della L.R. 10 aprile 1991 n.10**, il quale prevede la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, disciplinandone procedure, criteri e modalità di concessione ai soggetti elencati nel medesimo regolamento a sostegno delle loro attività istituzionali;
- **l'ex art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010**, (convertito nella legge n. 122/2010) prevede che a decorrere dall'anno 2011 *le amministrazioni pubbliche, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni*;
- **l'art. 13, Comma I del D.L.vo 18 agosto 2000 N. 267**, il quale stabilisce che *"spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;
- **il comma 4° dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana**, il quale testualmente recita: *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;

Richiamati gli orientamenti della **Corte dei Conti** la quale chiarisce:

- Che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010), la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;

- Che non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune realizzate nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 c. 4 della Costituzione;

Ribadito che qualsiasi atto di disposizione di beni appartenenti al patrimonio comunale deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano lo svolgimento di ogni forma di azione amministrativa;

Atteso che la normativa vigente in materia di utilizzazione o destinazione di beni immobili appartenenti agli enti pubblici, mira all'incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne la loro maggiore redditività a favore del potenziamento delle entrate di natura non tributaria;

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Deliberazioni n. 716/2012/PAR e n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazioni n. 172/2014/PAR e n. 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia) secondo cui:

- “il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;
- “la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione”;

Richiamata, altresì, la Deliberazione n. 87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti – Sez. Controllo Lazio, che si è espressa favorevolmente in relazione alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa venire utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata;

Visto l'art. 118, comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del quale “Stato, regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

Visto inoltre l'art. 32 della legge n. 383/2000, che consente allo Stato, alle regioni, alle Province e ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro proprie attività.

Atteso:

- **Che** il Comune di Longi è proprietario dell'immobile della scuola elementare di Via Vittorio Emanuele foglio 6 particella 502, al cui interno risultano posti i locali oggetto della richiesta da parte dell'Associazione anzi citata;
- **Che**, nel corso di ogni anno solare, il Comune di Longi deve ricorrere alle prestazioni del Corpo Bandistico dell'Associazione Musicale Vincenzo Bellini, al fine di realizzare le seguenti manifestazioni istituzionali e socio/culturali: **Processione del Venerdì Santo – Processione della Domenica di Pasqua (U Scontru) – Concerto d'Estate - 4 Novembre (Commemorazione dei Caduti in guerra)**;
- **Che**, per la realizzazione di tali manifestazioni, il Comune di Longi dovrebbe sostenere una spesa presunta pari ad €. 4.000,00;
- **Che** tali eventi, contribuiscono in modo significativo al perseguimento di un fine prettamente istituzionale proprio del Comune, quale quello di promuovere a livello turistico il paese, grazie anche al mantenimento delle sue forti tradizioni popolari;
- **Che** talune delle superiori manifestazioni vengono considerate di rilevante interesse religioso/culturale, mentre altre risultano idonee ad arricchire i contenuti dell'offerta turistica locale;
- **Che** rientra tra le intenzioni di questa Amministrazione promuovere, valorizzare e sostenere l'attività della locale Associazione musicale, anche tramite il sostentamento economico in quanto forma di aggregazione e di crescita sociale;
- **Che**, con specifico riferimento ad una indagine di mercato in merito alle locazioni sul territorio, il canone annuo per la concessione in affitto di simili locali, ammonterebbe a presumibili € 1.500,00;

Tenuto conto:

- **che** il Comune di Longi intende confermare, attraverso apposita convenzione ispirata ai principi di efficienza, efficacia e economicità, un organico rapporto con la Banda Musicale Vincenzo Bellini che, come anzi riportato, non persegue scopo di lucro;
- **che** tale convenzione tenga conto della spesa a cui l'ente dovrebbe far fronte per la realizzazione degli eventi anzi citati, nonché dell'ipotetico canone annuale di locazione che l'Associazione avrebbe dovuto sostenere per poter disporre di simili locali;

Richiamati gli orientamenti della **Corte dei Conti** la quale chiarisce:

- Che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010), la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;
- Che non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune realizzate nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 c. 4 della Costituzione;

RILEVATO che le attività e le iniziative svolte dell'Associazione di cui sopra, non si configurano quale sponsorizzazione (forma di promozione per cui un soggetto – sponsee – si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto – sponsor – il quale attraverso tale “abbinamento” si propone di incrementare la propria immagine), ma piuttosto invece quale sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

RAVVISATA la necessità di regolamentare il rapporto tra il Comune e l'Associazione Musicale “V. Bellini” di Longi mediante stipula di apposita convenzione che disciplini i diversi aspetti di tale rapporto;

RITENUTO che, la forma consentita dal vigente Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, giusta delibera consiliare n. 5 del 23 maggio 2008, è quella della “SOVVENZIONE” (TITOLO I – ART. 11);

DATO ATTO che gli articoli appresso riportati, tutti di cui al Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, approvato con Deliberazione Consiliare **n. 5 del 23 maggio 2008**, esecutiva ai sensi di legge, disciplinano:

- **ARTICOLO 11** – Sovvenzioni
- **ARTICOLO 14** - Ammontare.
- **ARTICOLO 15** - Anticipazione
- **ARTICOLO 17** - Rendiconto
- **ARTICOLO 22** - Concessione in uso di beni comunali

ATTESO che la sovvenzione può essere concessa in quanto:

- tesa all'interesse della collettività ed in linea con la politica culturale dell'Ente, requisiti necessari dettati negli orientamenti della Corte dei Conti;
- coerente con indirizzi politici amministrativi del Comune;
- compatibile con le finalità e i compiti del Comune;
- conforme ai principi di cui al comma 4°, art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto lo schema della convenzione (allegato sub “A”) predisposto da questi Uffici, nel quale vengono dettati patti e condizioni;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Responsabile di Area;

TENUTO CONTO che con la concessione d'uso il Comune consegue un risparmio in termini di spese, nonché, assicura la conservazione e la tutela di un immobile attualmente in disuso.

RITENUTO, pertanto:

- ◆ **Che** la suindicata istanza è meritevole di accoglimento in quanto attività di interesse collettivo di cui tutta la comunità trae indiscutibile beneficio;
- ◆ **Di concedere** per la durata di cinque anni, due stanze ubicate al piano terra del plesso scolastico sito in Via Vittorio Emanuele, foglio 6 part.502;
- ◆ **Di procedere** all'approvazione dello **schema della convenzione** (allegato sub "A");
- ◆ **Di quantificare in € 2.500,00**, il sostegno economico da assegnare all'**ASSOCIAZIONE Musicale "V. Bellini" di Longi (ME) e, per essa, al Presidente pro-tempore**, necessaria per il sostentamento delle spese che la stessa dovrà sostenere per la realizzazione delle attività musicali superiormente indicate;

VISTE le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

- 1) **Di dare atto** che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende riportato.
- 2) **di approvare** lo schema di convenzione allegato (SUB A), a farne parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) **di dare atto, inoltre**, che la convenzione di comodato oggetto del presente atto, sarà stipulata tenendo in considerazione la spesa a cui l'ente dovrebbe far fronte per la realizzazione degli eventi anzi citati, nonché dell'ipotetico canone annuale di locazione che l'Associazione avrebbe dovuto sostenere per poter disporre di simili locali;
- 4) **di concedere**, per le motivazioni in premessa riportate, all'**ASSOCIAZIONE Musicale "V. Bellini" di Longi**, in comodato, per la durata di cinque anni (con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione), due stanze ubicate al piano terra del plesso scolastico sito in Via Vittorio Emanuele, come meglio identificato nella planimetria inserita nello schema di convenzione allegato alla presente;
- 5) **di concedere** inoltre, la sovvenzione annua pari ad €. 2.500,00 e per il periodo oggetto della superiore convenzione, necessaria al sostentamento delle spese che l'**ASSOCIAZIONE Musicale "V. Bellini" di Longi** dovrà farsi carico (sempre per il superiore periodo) per la realizzazione delle attività musicali relative a **Processione del Venerdì Santo – Processione della Domenica di Pasqua (U Scontru) – Concerto d'Estate - 4 Novembre (Commemorazione dei Caduti in guerra)**;
- 6) **Di dare atto, inoltre**, che la superiore spesa annua (triennio 2019/2021) troverà imputazione nel Bilancio Pluriennale relativo agli esercizi finanziari 2019-2020-2021;
- 7) **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (Servizio Patrimonio) per la sottoscrizione della precitata convenzione, congiuntamente al Legale Rappresentante dell'Associazione Musicale Vincenzo Bellini e, nel contempo, di autorizzarlo ad apportare, se necessita, eventuali modifiche e/o integrazioni "non sostanziali" all'atto stesso.
- 8) **Di demandare** al Responsabile dell'Area economico finanziaria, per quanto di propria competenza, gli adempimenti consequenziali al presente atto.
- 9) **Di trasmettere** il presente atto al Legale Rappresentante dell'Associazione Musicale Vincenzo Bellini.
- 10) **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.



REP. N. _____/2019

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE LOCALI DI

PROPRIETA' COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE

“VINCENZO BELLINI “

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

nel Comune di Longi - Palazzo Municipale,

presso gli Uffici dell'Area Economico Finanziaria, il Comune di Longi (ME)

con sede in Via Roma n° 2, rappresentato dal

_____ - Categoria “ _____ ” – Profilo

Professionale “ _____ ”, Responsabile dell'Area

_____, con funzioni dirigenziali, giusta

determinazione sindacale n. _____ del _____, il quale

dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo

dell'Amministrazione, e l'Associazione Musicale “V. Bellini” di Longi (ME)

– Via _____ n. _____ – 98070 – LONGI (ME) P. I.V.A.

02064020833, rappresentata dal Presidente pro/tempore Sig.

_____ nato a _____ il _____ e

residente in _____ - _____, Codice Fiscale _____

PREMESSO:

Che in conformità al Titolo VI, art. 79 dello Statuto Comunale, il Comune

valorizza le autonome forme associative, di quelle operanti nel settore dei beni

culturali, ambientali storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività

culturale e di gestione del tempo libero;

A tal fine, sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni, erogando forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale ed organizzativa.

che, la forma consentita dal vigente Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, giusta delibera consiliare n. 5 del 23 maggio 2008, è quella della "SOVVENZIONE" (TITOLO I – ART. 11);

che gli articoli appresso riportati, tutti di cui al Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 23 maggio 2008, esecutiva ai sensi di legge, disciplinano:

ARTICOLO 11 – Sovvenzioni; - ARTICOLO 14 – Ammontare; - ARTICOLO 15 – Anticipazione; - ARTICOLO 17 – Rendiconto; - ARTICOLO 22 - Concessione in uso di beni comunali.

Che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, resa immediatamente esecutiva, si è disposto quanto qui integralmente trascritto:

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituito

SI CONVIENE E SI STIPULA, quanto segue:

Art. 1 – oggetto

Il Comune di Longi, come sopra rappresentato, concede all'Associazione Musicale "Vincenzo Bellini" di Longi:

- i locali (n.2 stanze) di proprietà comunale siti al piano terra della scuola

elementare di Via Vittorio Emanuele foglio 6 particella 502 (come da planimetria allegata alla presente), per poter espletare delle attività di propedeutica musicale e didattico- formativa per i giovani Longesi.

- Eroga, altresì, la sovvenzione annua, necessaria al sostentamento delle spese che l'ASSOCIAZIONE dovrà farsi carico, pari ad €. 2.500,00 e per il periodo di durata della convenzione.

L'Associazione Musicale Vincenzo Bellini, a fronte della concessione dei locali e della sovvenzione, si impegna ad effettuare ogni anno n° 4 attività concertistiche ed esattamente:

- 1) Processione del Venerdì Santo
- 2) Processione della Domenica di Pasqua (U Scontru)
- 3) Concerto d'Estate
- 4) 4 Novembre (Commemorazione dei Caduti in guerra)

ART. 2 DURATA E RECESSO DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e la cessazione della medesima avviene senza necessità di disdetta, con obbligo di restituire il bene nello stato di fatto in cui si trova attualmente, fatto salvo il normale deterioramento per l'uso. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, qualora il bene oggetto della convenzione venga utilizzato per scopi ed usi diversi da quelli pattuiti, nonché qualora l'Associazione si renda responsabile di gravi irregolarità e/o inadempimento agli obblighi contrattuali qui disciplinati e, comunque, in ogni caso di pubblico interesse. L'Associazione potrà recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Comune di Longi con raccomandata a.r. e/o

tramite pec con preavviso di almeno 1 (uno) mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione.

ART. 3 RESPONSABILITA' DEL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'Associazione custoditi nell'immobile e così pure per danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della convenzione o a causa dell'utilizzo del bene stesso.

ART. 4 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il bene solo ed esclusivamente per l'uso convenuto, senza alcuna possibilità di cederlo in sub – concessione senza il preventivo consenso del Comune (art. 1804 cod. civ.). L'inosservanza di tale regola determina la revoca della convenzione.

ART. 5 RIMBORSO UTENZE

Il Comune provvederà al pagamento delle utenze di energia elettrica del locale ed ad effettuare ove necessario interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 6 – TRASPARENZA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

L'associazione si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato direttamente e/o indirettamente a turbare o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. L'Associazione si impegna altresì a rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservazione andrà a costituire causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l'Unione Europea dal 25 maggio 2018), si fa presente che i dati personali forniti dall'Associazione saranno raccolti e trattenuti presso l'Amministrazione comunale per la finalità esclusiva di gestione del rapporto contrattuale.

ART. 8 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO)

Per i rapporti nascenti dalla presente convenzione, le parti concordano che il foro competente è quello di Patti (ME).

ART. 9 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per quanto non previsto nella presente "CONVENZIONE", le parti fanno riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.


- ART. 10 REGISTRAZIONE E SPESE

Così come previsto dall'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nonché dall'art. 36 del vigente regolamento comunale dei contratti, la presente "CONVENZIONE" risulta soggetta a registrazione "solo in caso d'uso". Qualora una delle parti richieda la registrazione, le relative spese risulteranno interamente a carico della parte richiedente la registrazione, senza alcun diritto di rivalsa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione Comunale il responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Per l'Associazione Musicale "V. Bellini" il Presidente



PIANTA - PIANO TERRA - scala 1:100

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE

Longi, li 09/10/19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2019.

<p>CAPITOLO n. <u>10150302</u> SIOPE _____</p>	<p>Voce: " _____ "</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Competenza l. <u>1</u> Residui _____</p>	<p>Impegno n. <u>29</u>/2019 per € <u>2.500,00</u></p>

Longi, li 09/10/19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li 09/10/19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N. 98

DE 09.10.2019

DALLE ORE 17,30 - ALLE ORE 17,40.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Fiorella Cirrincione

L'Assessore Anziano

Marco Miceli

Il Segretario Comunale

Dott. Enrico Spallino

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li _____ - Il Segretario Comunale - *Dott. Enrico Spallino*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale - *Dott. Enrico Spallino*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal 16.10.2019

Longi, li 09.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enrico Spallino